

Art. 6.

Archiviazione ottica degli atti

1. La documentazione pervenuta all'Autorità a norma del presente regolamento può essere archiviata otticamente secondo tecniche informatiche ed essere distrutta dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.

2. La conformità all'originale è attestata su ogni immagine del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo.

Art. 7.

Sistema informativo automatizzato

1. Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso un sistema informativo automatizzato unico.

2. Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione, per ogni soggetto presente nel repertorio, della documentazione i cui estremi sono annotati in ordine cronologico nel protocollo.

3. Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l'integrità dei dati e consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento dei dati personali.

4. Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea, custoditi con idonei criteri di sicurezza.

5. Il Consiglio determinerà con successiva deliberazione le specifiche tecniche e le misure di sicurezza relative agli atti trasmessi per via telematica.

Art. 8.

Collegamenti telematici con altre amministrazioni

1. Al fine di agevolare le attività di tenuta del registro, l'Autorità può attivare collegamenti telematici con il registro delle imprese, con i registri di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con il sistema informativo del Ministero delle comunicazioni o di altre amministrazioni, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari alla tenuta del registro degli operatori della comunicazione.

2. Con apposite convenzioni vengono determinati l'oggetto del collegamento telematico, le relative modalità e gli eventuali costi.

TITOLO III

ISCRIZIONE AL REGISTRO

Art. 9.

Domanda di iscrizione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro, indirizzata "All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Registro degli operatori di comunicazione", redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento all'attività esercitata.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.

3. I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel registro presentano un'unica domanda, redatta secondo il modello "1/REG", corredata dalla dichiarazione, redatta secondo

il modello "2/REG", nonché dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento a ciascuna attività esercitata.

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni decorrenti:

I) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o dalla formazione del silenzio-assenso;

II) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è previsto l'obbligo di iscrizione.

5. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), l'iscrizione al registro è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

6. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini di presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui all'articolo 32.

Art. 10.

Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione:

a) una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG", contenente l'indicazione dell'oggetto sociale o associativo;

b) una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG", contenente l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di ente pubblico, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, la sola dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di impresa individuale, non producono le dichiarazioni, redatte secondo i modelli "3/REG" e "4/REG".

Art. 11.

Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all'individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;

d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere b) e c), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;

e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG" e "6.2/REG", che riporti l'indicazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l'esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché delle denominazioni delle emittenti, delle eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e delle informazioni relative a testate giornalistiche.

Art. 12.

Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicità

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani, periodici o riviste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1), o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;

d) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c).

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "7.1/REG" e/o "7.2/REG", che riporti l'elenco degli editori e/o delle emittenti radiotelevisive serviti, con l'indicazione degli eventuali diritti di esclusiva.

Art. 13.

Dichiarazioni delle imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "8/REG", che riporti l'elenco delle emittenti radiotelevisive servite.

Art. 14.

Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%;

d) ove non sia già stato comunicato a norma delle precedenti lettere b) e c), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;

e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG", che riporti l'indicazione delle testate editte, con la relativa periodicità.

Art. 15.

Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14, commi 1 e 3.

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "10.1/REG" e "10.2/REG", con l'indicazione dei collegamenti con i quotidiani o le emittenti, nonché degli elementi relativi alla struttura e all'attività di agenzia.

Art. 16.

Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

Art. 17.

Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "11/REG", che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Art. 18.

Istruttoria per l'iscrizione

1. Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione, è accertata:

a) la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l'autenticità della sua sottoscrizione;

b) la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e l'autenticità della loro sottoscrizione;

c) l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 19.

Conclusione del procedimento d'iscrizione

1. Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento d'iscrizione devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione, con assegnazione di un congruo termine.

2. Il provvedimento conclusivo è adottato dal direttore del Dipartimento competente e ne viene data comunicazione all'interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data della domanda.

3. Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la rettifica della domanda o l'integrazione della documentazione di cui al comma 1, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 2, comma 1, si procede a norma degli articoli 20 e 30.

Art. 20.

Iscrizione d'ufficio

1. I soggetti obbligati che non richiedono l'iscrizione nei termini o prima dell'inizio delle pubblicazioni sono diffidati a presentare la necessaria domanda, entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione della diffida.

2. Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda, l'iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 19; altrimenti si procede all'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari, tramite il competente nucleo della Guardia di finanza, e all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dell'istruttoria svolta d'ufficio sono trasmessi al direttore del Dipartimento competente, che provvede secondo le modalità di cui all'articolo 19.

4. A fini di controllo, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette all'Autorità copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o licenza, nonché delle istanze su cui si è formato il silenzio-assenso.

TITOLO IV

COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI

Art. 21.

Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti

1. I soggetti che controllano al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello "12/REG", contenente l'indicazione del fatto o del negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.

2. I soci delle società per le quali è stato presentato l'elenco all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello "13/REG".

3. Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di dichiarazione.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento al controllo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2), f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all'articolo 12, comma 3.

5. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30.

Art. 22.

Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni

1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli "14.1/REG" e "14.2/REG", di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:

a) della società iscritta al registro;

b) delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta in misura superiore al 2% del capitale sociale.

2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere date dall'acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società iscritta.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) e f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all'articolo 12, comma 3.

6. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30.

Art. 23.

Comunicazioni di variazione

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24.

2. Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una apposita dichiarazione, redatta secondo il modello "15/REG", che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l'iscrizione al registro, contenenti l'indicazione della specifica variazione intervenuta.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) e f), con le medesime caratteristiche, nonché all'articolo 12, comma 3.

4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 24.

Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro l'elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.

2. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e "5.3/REG", contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.

3. I restanti soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno una dichiarazione annuale contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto, redatta secondo il modello "2/REG".

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed e) sono tenuti a comunicare, entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ciascuno con riferimento alla propria forma giuridica, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "7.1/REG", "7.2/REG", "8/REG", "10.2/REG" ciascuno con riferimento all'attività svolta.

Art. 25.

Cancellazione dal registro

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di cancellazione, redatta secondo il modello "16/REG", ove siano venuti meno i presupposti di iscrizione al registro.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal registro.
3. La cancellazione si ha con provvedimento del direttore del Dipartimento competente, che deve essere annotato nel repertorio degli operatori.
4. Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione nel registro, ne viene data comunicazione al soggetto interessato e, in caso di mancata contestazione pervenuta entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione, il direttore del Dipartimento competente provvede alla cancellazione dal registro.
5. In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi accertamenti, anche tramite il competente nucleo della Guardia di finanza, per le conseguenti determinazioni di cancellazione o conferma dell'iscrizione.
6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), sono cancellati dal registro ove sia accertato, anche mediante l'informativa di sistema di cui all'articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, che non siano stati conseguiti i ricavi previsti all'atto dell'iscrizione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

Art. 26.

Certificazioni

1. I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro alla data della richiesta sono rilasciati sulla base del modello "17/REG".
2. Il rilascio di ogni certificazione è annotato nel repertorio degli operatori.
3. L'attribuzione del numero di registrazione al repertorio degli operatori può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

Art. 27.

Contributi alle imprese e iscrizione al registro

1. L'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Art. 28.

Trasmissione di ulteriori atti o documenti

1. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

Art. 29.

Modelli

1. I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte sostanziale e integrante.

Art. 30.

Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l'inosservanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, degli obblighi prescritti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Infrastrutture di diffusione

1. Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo regolamento integrativo del presente.

Art. 32.

Domanda di iscrizione in fase di prima attuazione del regolamento

1. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

Art. 33.

Iscrizione nel registro dei soggetti già iscritti nel R.N.S. e nel R.N.I.R.

1. I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione di una posizione, sono iscritti automaticamente nel registro degli operatori di comunicazione.

2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere acquisiti al registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o comunque utili di cui alla comunicazione inviata all'Autorità, riferite all'ultima annualità, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i soggetti iscritti al registro ai sensi del comma 1:

I) è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 23.

II) deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione, redatta secondo il modello "18/REG", da cui risultino alla data del 31 dicembre 2001 gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all'attività esercitata.

4. L'Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l'attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.

Art. 34.

Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.

1. Al fine di facilitare l'iscrizione nel registro, i soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione, redatta secondo il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rap-

presentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all'attività esercitata, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione medesima.

2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'istruttoria, si tiene conto dei dati e delle informazioni utili contenute nella comunicazione inviata all'Autorità, riferita all'ultima annualità, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiara di essere titolare di un provvedimento abilitativo allo svolgimento dell'attività, per il rilascio del quale l'Amministrazione nell'ambito del relativo procedimento sia tenuta ad acquisire la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Autorità non procede ad una ulteriore acquisizione.

4. L'Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l'attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.

5. Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della facoltà ivi prevista, per l'istruttoria delle relative domande di iscrizione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è comunque sufficiente, in via di semplificazione, produrre la documentazione prevista nello stesso regolamento, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della produzione stessa.

6. L'iscrizione o la registrazione della posizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi avvenuta alla data della domanda di iscrizione; segue, ai sensi dell'articolo 33, l'iscrizione automatica del soggetto al registro degli operatori di comunicazione.

Art. 35.

Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.

1. Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, pervenuti dall'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono acquisiti all'archivio del registro degli operatori di comunicazione.

Art. 36.

Raccordo dell'informativa di sistema

1. Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il 30 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell'informativa di sistema di cui all'articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo registro.

2. Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro degli operatori è posto al servizio della informativa di sistema, onde consentire lo scambio, l'incrocio e l'esame congiunto delle rispettive basi di dati e informazioni.

Art. 37.

Oneri contributivi

1. È fatta salva la facoltà dell'Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del registro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 38.

Abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento relative all'organizzazione e alla tenuta del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.

6.6. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

6.6.1. Disposizioni organizzative

DELIBERA n. 545/00/CONS del 1° agosto 2000

Integrazione all'articolo 4 – “Organizzazione interna” del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2000, n. 185

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2000, in particolare nella prosecuzione del 1° agosto 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'articolo 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Visto, in particolare, l'articolo 4 – “Organizzazione interna” del proprio regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento su menzionato;

Visto il proprio regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale ed, in particolare, l'articolo 17 – “Missioni” e l'articolo 47 – “Segreterie del Presidente e dei Commissari”;

Visto, altresì, l'articolo 61 – “Disposizioni transitorie” dello stesso regolamento che, al comma 1, prevede tempi e modalità di utilizzo delle disposizioni adottate dall'Autorità al fine di assicurare la continuità e la semplificazione dei processi applicativi nella fase di prima attuazione del regolamento stesso;

Vista in particolare, la propria delibera n. 4/98 – “Gruppo di Lavoro per l'avviamento” che, all'articolo 2, prevede le modalità di funzionamento ed organizzazione del Gruppo stesso, nonché le successive modifiche ed integrazioni alla delibera stessa;

Vista la propria delibera n. 158/99 – “Misure urgenti in attuazione dell'articolo 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità” che, tra l'altro, ha stabilito il termine dell'operatività del suddetto Gruppo di lavoro al 31 dicembre 1999 e, contestualmente, ha attivato le procedure di selezione per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorità del personale del Gruppo stesso;

Vista la propria delibera n. 408/99 – “Modalità attuative del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità: trattamento accessorio spettante al personale trasferito” ed, in particolare, l'articolo 5 – “Previsioni per il Gruppo di lavoro per l'avviamento di cui alla delibera n. 4/98 e successive modifiche ed integrazioni”;

Vista la propria delibera n. 84/00/CONS – “Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma” ed, in particolare, il comma 4 che definisce il trattamento di rimborso delle spese al personale in utilizzo temporaneo presso detto Ufficio;

Vista la propria delibera n. 287/00/CONS – “Selezioni riservate al personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento: inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità e trattamento economico del relativo personale selezionato” ed, in particolare, l'articolo 2 – “Previsioni attuative” che prevede, tra l'altro, le modalità di assegnazione di detto personale alle Segreterie dei componenti il Consiglio;

Considerate le specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità ed, in particolare, dei Componenti della stessa e delle rispettive Segreterie, di cui al sopra menzionato articolo 47 del proprio regola-

mento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, relativamente allo svolgimento dei propri compiti di istituto in località italiane ed estere ed, in particolare, tra la sede istituzionale e l'Ufficio di rappresentanza di Roma;

Ritenuta la necessità di apportare l'opportuna integrazione all'articolo 4 – “Organizzazione interna” del proprio regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, così da rendere più flessibile ed economico lo svolgimento delle suddette attività, escludendo per le Segreterie dei Componenti l'istituto del trattamento di missione, di cui al sopra citato articolo 17 del proprio regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, così come già per i Componenti stessi in analogia a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato;

Udita la relazione del Commissario, prof. Silvio Traversa, all'uopo incaricato dal Consiglio, unitamente ai Commissari, dott.ssa Paola Manacorda e dott. Antonio Pilati, nella riunione del 3 maggio 2000;

DELIBERA

Articolo unico

Integrazione all'articolo 4 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

1. L'articolo 4 – “Organizzazione interna” è integrato con il seguente quarto comma:

“4. Agli assistenti ed agli addetti di segreteria, di cui all'articolo 47 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, che si recano in missione, così come per i Componenti stessi, spetta esclusivamente il rimborso delle spese. Lo stesso trattamento spetta nel caso di non residenza a Napoli ed a Roma”.

2. Le modalità ed i relativi limiti delle spese rimborsabili saranno definiti con delibere attuative dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° agosto 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 706/00/CONS del 25 ottobre 2000

Nomina del Presidente del Comitato etico

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 ottobre 2000, in particolare nella prosecuzione del 25 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 9, che prevede l'adozione dei regolamenti sulle modalità operative e comportamenti del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico;

Visto il Codice etico dell'Autorità, approvato con delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, del 22 luglio 1998, che in particolare, all'articolo 11 prevede l'istituzione di un Comitato etico;

Vista la delibera n. 37/99 con la quale è stato costituito il Comitato etico;

Viste le dimissioni presentate dal Presidente, prof. Ettore Gallo, a seguito della nomina a presidente del Consiglio nazionale degli utenti;

Ritenuto di procedere alla nomina del nuovo Presidente del Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Udita la relazione del Presidente, su sua proposta;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il prof. Vincenzo Caianiello è nominato Presidente del Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Comitato etico risulta pertanto così composto:

- prof. Vincenzo Caianiello, Presidente;
- avv. Giorgio Azzariti, Componente;
- prof. Alfonso Quaranta, Componente.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 25 ottobre 2000

Il Presidente

ENZO CHELI

DELIBERA n. 713/00/CONS del 31 ottobre 2000

Costituzione della Commissione di garanzia

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 31 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 9, che prevede l'adozione di un regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale;

Visto il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio n. 17/98 del 16 giugno 1998 ed, in particolare, l'articolo 42 che prevede l'istituzione della Commissione di garanzia;

Udita la proposta del Presidente;

DELIBERA

Art. 1.

Costituzione e compiti della Commissione di garanzia

1. È costituita la Commissione di garanzia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione ha il compito di garantire la correttezza della gestione amministrativa e contabile dell'Autorità, ad integrazione dei controlli interni vigenti. A tali fini, tra l'altro, vigila sull'osservanza delle disposizioni in materia, verifica i rendiconti periodici ed il bilancio consuntivo annuale, redige relazioni sull'attività di vigilanza svolta. La Commissione, per l'assolvimento dei propri compiti, può predisporre studi e sviluppare analisi su specifici argomenti e problemi, nonché può proporre al Consiglio misure volte ad integrare ed aggiornare le disposizioni in vigore. La Commissione formula pareri su richiesta dell'Autorità, anche corredati da lavori originali appositamente elaborati.

3. La Commissione è composta da:

- dott. Francesco Sernia, Presidente della Corte dei conti a riposo, in qualità di presidente;
- dott. Marcello Tadeucci, Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione a riposo;
- dott. Luigi Fiorentino, direttore generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. I componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei Componenti dell'Autorità da cui sono stati nominati.

5. Il compenso dei componenti la Commissione è definito con apposita delibera dell'Autorità.

Art. 2.

Modalità di funzionamento

1. La Commissione si riunisce almeno una volta a trimestre presso l'Autorità.

2. Il presidente convoca le riunioni della Commissione e definisce l'ordine del giorno e la sede delle singole riunioni. L'Autorità può richiedere al presidente la convocazione di apposite riunioni per la trattazione di argomenti urgenti e per pareri specifici.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione è assistita, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, dalla Segreteria degli Organi collegiali che, tra l'altro, cura l'organizzazione delle riunioni, assicura l'assistenza durante le riunioni stesse, la verbalizzazione e la conservazione degli atti. A tali fini la Segreteria degli Organi collegiali può avvalersi, anche su richiesta del presidente della Commissione, di competenze esterne, a diversi livelli di qualificazione, da utilizzare nel rispetto delle disposizioni in vigore.

5. Le ulteriori modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono definite con apposita delibera dell'Autorità, sentita la Commissione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente delibera ed alle ulteriori spese per il funzionamento della Commissione si provvede a valere sulle disponibilità del capitolo n. 021 del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio finanziario 2000, nonché sui bilanci successivi per gli esercizi di competenza.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 61/01/CONS del 25 gennaio 2001

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità: istituzione della Segreteria generale

Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2001, n. 69

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 gennaio 2001, in particolare nella prosecuzione del 25 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Visto, in particolare, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la propria decisione del 16 maggio 2000 con la quale è stato istituito il Gruppo di lavoro per l'organizzazione, composto dai commissari prof. Silvio Traversa, dott.ssa Paola Maria Manacorda, dott. Antonio Pilati, ing. Mario Lari, coadiuvati dal direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie, con la finalità, tra l'altro, di proporre al Consiglio gli aggiornamenti al predetto regolamento ritenuti opportuni in relazione alle esperienze maturate nella fase di sviluppo dell'Autorità;

Ritenuto di procedere, sulla base della proposta formulata dal sopra menzionato Gruppo di lavoro, in relazione all'accresciuta complessità delle attività istituzionali così come rilevata dall'esperienza acquisita, alla istituzione della Segreteria generale;

Udita la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa;

DELIBERA

Art. 1.

*Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*

Al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

L'articolo 8 è così sostituito:

Art. 8.

Segreteria generale

1. La Segreteria generale è diretta dal Segretario generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura dell'Autorità ed è direttamente responsabile del buon andamento dei servizi di cui all'articolo 12, comma 2. La Segreteria generale esercita le seguenti funzioni:

a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle proposte, formulate dalle unità organizzative, da sottoporre agli Organi dell'Autorità nonché la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;